



CONFINDUSTRIA

Pacchetto
legislativo
“Energia pulita
per tutti gli
europei”

Lente sull'UE n. 47

30 Novembre 2016

Introduzione

Il 30 novembre, la Commissione UE ha adottato il **Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” (“Clean Energy for all Europeans”)**, che completa le iniziative legislative previste dal progetto politico di un’**Unione dell’Energia**, presentato dalla stessa a marzo 2015.

L’Unione dell’Energia è **una delle 10 priorità** della Commissione Juncker. La visione strategica sull’Unione dell’Energia ha affiancato ai tre pilastri “storici” della politica energetica europea (sostenibilità, sicurezza e competitività), **cinque “dimensioni”** strettamente integrate:

- Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia
- Un mercato dell’energia completamente integrato
- L’efficienza energetica come strumento di moderazione della domanda
- La decarbonizzazione dell’economia
- Ricerca, innovazione e competitività

Il **Pacchetto** ha l’obiettivo di definire il quadro normativo adeguato a dare impulso alla trasformazione del mercato dell’energia europeo secondo le linee direttrici delle cinque dimensioni. Un ruolo dominante assumono le azioni che dovranno facilitare il conseguimento da parte dell’UE dei due obiettivi ambientali a lungo termine in campo energetico: circa il 50% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e elettricità a zero emissioni entro il 2050. In tal senso, la leva principale dell’iniziativa legislativa sono le misure che dovranno adeguare il mercato elettrico al rapido e sempre crescente sviluppo delle fonti rinnovabili e alle nuove tecnologie efficienti e, al contempo, stimolare un chiaro segnale di prezzo per la transizione energetica.

Il Pacchetto legislativo è introdotto da una Comunicazione **“Clear Energy for All Europeans”** e contiene **otto proposte legislative in 4 ambiti**.

Mercato elettrico

1. **Proposta di Direttiva sulle regole comuni del mercato elettrico europeo**
2. **Proposta di revisione del Regolamento sul mercato elettrico**
3. **Proposta di Regolamento per la preparazione al rischio nel settore elettrico, che abroga la Direttiva 2005/89/CE**
4. **Proposta di revisione del Regolamento per l’istituzione dell’agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia**

Fonti Rinnovabili

5. Proposta di revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili

Efficienza Energetica

6. Proposta di revisione della Direttiva 2012/27/CE sull'Efficienza Energetica

7. Proposta di revisione della Direttiva 2010/31/CE sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (accompagnata da una Iniziativa Europea per l'Edilizia)

Governance

8. Proposta di Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'Energia

Inoltre, il Pacchetto contiene:

- il Rapporto sui prezzi e costi dell'energia in Europa
- il Rapporto finale sull'indagine sui meccanismi nazionali per la remunerazione della capacità
- La Comunicazione sul **Workplan per l'Ecodesign 2016-2019**
- la Comunicazione “**Accelerating Clean Energy Innovation**”
- la Comunicazione “**Strategia Europea sui Sistemi Intelligenti di Trasporto Cooperativo**”

CONTESTO GENERALE

Il **Consiglio Europeo di ottobre 2014** ha stabilito gli obiettivi climatici e energetici europei per il 2030: riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 27% e aumento dell'efficienza energetica del 27%. Il Consiglio Europeo ha deciso che l'obiettivo sulle fonti rinnovabili sarà vincolante solo a livello europeo e che quello sull'efficienza energetica rimarrà indicativo. Inoltre, ha stabilito l'introduzione di una “governance” delle politiche climatiche e energetiche nazionali, che dovrà monitorare i progressi nazionali rispetto agli obiettivi europei ed agire tempestivamente per riallineare i singoli governi rispetto alla tabella di marcia europea ed eventualmente intervenire con ulteriori misure comunitarie.

Con il Pacchetto “**Energia pulita per tutti gli europei**”, l'Esecutivo comunitario int, già presentate e attualmente in fase di negoziazione in seno al Consiglio e al Parlamento UE (Revisione della Direttiva Emissions Trading, proposta di Regolamento per il contributo vincolante dei settori non-ETS all'obiettivo di riduzione di emissioni, Regolamento per

l’inclusione nell’obiettivo 2030 delle emissioni dell’uso dei terreni, la modifica dell’uso dei terreni e delle foreste -LULUCF).

Con le proposte legislative sul nuovo Mercato Elettrico, la Commissione UE integra le proposte legislative del Pacchetto sulla Sicurezza Energetica relative al mercato del gas, presentate dalla Commissione UE a febbraio 2016 e attualmente in fase di negoziazione in seno al Consiglio e al Parlamento UE (revisione del Regolamento sulla Sicurezza degli approvvigionamenti di gas, revisione della Decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico, Strategia per il riscaldamento e il raffreddamento, strategia europea per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) e lo Stoccaggio del gas)

Il Pacchetto del 30 novembre tiene conto del contesto politico internazionale e in particolare dell’Accordo globale sul Clima raggiunto a Parigi nel 2015, nel quale l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni i gas serra entro il 2030 del 40% rispetto ai livelli del 1990, e degli altri impegni conseguenti alla ratifica dell’Accordo da parte dell’UE avvenuto lo scorso 4 ottobre.

Le otto proposte legislative saranno sottoposte nei prossimi mesi al vaglio degli Stati Membri in Consiglio e del Parlamento UE, secondo l’iter di co-decisione.

Le misure introdotte dal Pacchetto avvieranno una profonda trasformazione del settore energetico, che avrà importanti ricadute economiche per il nostro sistema industriale e per il Paese. Sarà essenziale che tali proposte legislative tengano conto degli sforzi già fatti dall’Italia e delle specificità dei sistemi energetici nazionali, accanto all’esigenza di assicurare al settore industriale un’energia sicura e a prezzi competitivi.

COMUNICAZIONE “ENERGIA PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI”

Secondo la Commissione UE, a partire dal 2021 il pacchetto di proposte legislative dovrebbe mobilitare 177 miliardi di Euro l’anno di investimenti pubblici e privati e generare un aumento del PIL di 1% nel prossimo decennio, accanto alla creazione di 900.000 posti di lavoro. Inoltre, consentirà di diminuire l’intensità di carbonio dell’economia europea del 57% entro il 2030, con le fonti rinnovabili che dovranno rappresentare circa il 50% del mix energetico europeo. La transizione energetica è il pilastro della politica climatica europea in vista degli impegni dell’Accordo di Parigi, poiché i 2/3 delle emissioni di gas serra europee provengono dalla produzione di energia.

Il Pacchetto di proposte legislative ha tre obiettivi:

- **mettere l’efficienza energetica al primo posto**
- **conseguire la leadership a livello globale nelle fonti rinnovabili**
- **offrire un patto equo ai consumatori**

Le misure dovranno beneficiare tutti i consumatori, che dovranno avere accesso a un’energia più sicura, più pulita e più competitiva, secondo gli obiettivi dell’Unione dell’Energia.

Efficienza energetica al primo posto. La Commissione UE pone l’**efficienza energetica**, intesa come fonte di energia più pulita e più economica, come obiettivo prioritario e, per questo, **propone un obiettivo per il 2030 più ambizioso (30%) di quello concordato dal Consiglio Europeo di ottobre 2014 (27%).**

Secondo l’Esecutivo, l’obiettivo del 30% si tradurrebbe in 70 miliardi di Euro di PIL e 400.000 posti di lavoro aggiuntivi. Nella revisione della Direttiva, la Commissione UE propone di estendere gli obblighi di risparmio energetico stabiliti dalla Direttiva 2012/27/UE al 2030 e di accelerare la ristrutturazione energetica dell’edilizia nella Direttiva sulla Performance energetica dell’Edilizia. Al fine di sostenere la strategia europea per una mobilità sostenibile e aumentare l’uso dell’elettricità nei trasporti, saranno richiesti punti di ricarica obbligatori negli edifici esistenti e nuovi. Contestualmente, la Commissione UE lancia una **Iniziativa Europea per l’Edilizia** (European Building Initiative), che prevede anche misure finanziarie per gli edifici intelligenti attraverso la mobilitazione, in cooperazione con la BEI, di circa 10 miliardi aggiuntivi per finanziamenti pubblici e privati entro il 2030, per promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Ecodesign e etichettatura energetica continueranno a rivestire un ruolo importante e, per questo, la Commissione UE ha adottato nel Pacchetto un **Working Plan sull’Ecodesign 2016-2019** e misure specifiche (regolamenti) per alcuni prodotti (riscaldamento e raffreddamento dell’aria).

Leadership nelle fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili occupano circa 1.100.000 persone nell’UE. L’UE è leader globale nell’energia eolica, sebbene abbia perso la leadership nella produzione di pannelli solari.

A seguito della presentazione del Pacchetto Clima e Energia 2030 da parte della Commissione UE, il Consiglio Europeo di ottobre 2014 ha stabilito che l’UE dovrà conseguire entro il 2030 un obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27%. L’obiettivo al 2030 dovrà essere realizzato attraverso lo sforzo comune degli Stati Membri ma, a differenza di quanto previsto nell’attuale Direttiva 2009/28/CE, non sarà tradotto in un obiettivi nazionali indicati dalla Commissione UE. In base alla proposta di **Regolamento sulla Governance**, nel caso in cui la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani climatici e energetici nazionali, identifichi un divario tra le misure adottate dagli Stati Membri e il conseguimento dell’obiettivo per il 2030, potrà intervenire con ulteriori azioni a livello europeo. Nella **revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili**, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare un *level playing field* per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l’obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe

essere tenuta al minimo. Inoltre, si prevedono misure sulla cogenerazione, le bioenergie, i combustibili avanzati per il trasporto, la biomassa.

Un patto equo per i consumatori. La Commissione UE propone di riformare il mercato energetico per conferire più potere ai consumatori nelle loro scelte energetiche. Secondo la Commissione UE, per le industrie, tali riforme dovrebbero tradursi in una maggiore competitività. Tra i principali strumenti proposti, un’informazione più trasparente sui consumi e sui costi dell’energia, fornita dal secondo **Rapporto sui prezzi e costi dell’energia in Europa**. Le modifiche del quadro normativo proposte dalla Commissione UE per realizzare un mercato più decentralizzato, più intelligente e interconnesso dovrebbero mettere il consumatore in grado di generare la propria energia, stoccarla, condividerla consumarla o rivenderla nel mercato. Infine, il Pacchetto definisce un nuovo approccio per la protezione dei consumatori vulnerabili.

Tra le misure che faciliteranno il raggiungimento degli obiettivi, la Commissione include anche una Iniziativa su come “**Accelerare l’innovazione nell’energia pulita**”.

PACCHETTO LEGISLATIVO SUL MERCATO ELETTRICO

L’obiettivo politico del Pacchetto legislativo sul mercato elettrico è **rendere il nuovo mercato elettrico adatto allo sviluppo delle fonti rinnovabili**, che dovranno avere un ruolo sempre più dominante in vista degli obiettivi di decarbonizzazione. Per adattarsi alle fonti rinnovabili in forte sviluppo, il mercato elettrico dovrà essere decentralizzato in termini di generazione e più flessibile rispetto all’offerta e alla domanda, più trasparente e aperto alla partecipazione dei consumatori alla gestione della domanda, più integrato, più europeo e meno nazionale, più corto e orientato ai segnali di prezzo necessari per gli investimenti e ad un’eliminazione progressiva dei prezzi regolati nel mercato elettrico all’ingrosso e al dettaglio. Anche il ruolo centrale dei DSO dovrà adeguarsi alle nuove dinamiche del mercato elettrico.

La normativa adottata stabilisce una metodologia comune per la valutazione dell’adeguatezza della capacità di generazione e le regole per gli interventi pubblici nel mercato (remunerazione della capacità), che dovranno consentire la partecipazione transfrontaliera, garantita da un ruolo rafforzato dei regolatori europei (ROC, TSO, ENTSO).

La normativa punta ad una maggiore convergenza nella composizione del prezzo dell’energia all’interno dell’UE e ad eliminare i sistemi di prezzo artificiali. Gli interconnettori dovranno essere usati in modo più efficiente, si dovranno eliminare i colli di bottiglia artificiali alle frontiere, i TSO dovranno cooperare meglio e il ruolo dell’agenzia ACER dovrà essere rafforzato.

Il Pacchetto è composto da quattro proposte legislative:

- 1. Proposta di Direttiva sulle regole comuni in materia di mercato elettrico interno**
- 2. Proposta di revisione del Regolamento sul mercato elettrico**

3. **Proposta di regolamento sulla Governance dell’Unione dell’Energia**
4. **Proposta di revisione del Regolamento sull’Agenzia Europea per la Cooperazioni dei Regolatori (ACER)**

1. **PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE REGOLE COMUNI IN MATERIA DI MERCATO ELETTRICO INTERNO (NUOVA)**

Il Terzo Pacchetto Elettricità ha aumentato la liquidità dei mercati elettrici europei e il commercio transfrontaliero di energia, con benefici per tutti i consumatori. Tuttavia, i recenti sviluppi nel mercato elettrico europeo, in particolare la forte crescita delle fonti rinnovabili, hanno modificato significativamente l’assetto del mercato. Essendo le fonti rinnovabili di natura variabile, imprevedibili e caratterizzate da una forte decentralizzazione rispetto alla generazione di energia tradizionale, il mercato e la rete devono essere adeguate e rese più flessibili. Allo stesso tempo, interventi pubblici, spesso progettati in modo non coordinato tra gli Stati Membri, hanno distorto il mercato elettrico all’ingrosso, con conseguenze negative per gli investimenti e per gli scambi di energia transfrontalieri.

La nuova normativa punta a **creare un *level playing field* tra le diverse tecnologie** per la generazione di elettricità, soprattutto nell’accesso alla rete, e a rimuovere le attuali distorsioni. Inoltre, tutti i partecipanti al mercato saranno resi responsabili per gli sbilanciamenti nella rete e si stabiliscono eque condizioni di remunerazione sulla base del prezzo di mercato. **Le barriere alla gestione della domanda saranno eliminate, i mercati saranno resi più corti e adeguati al tempo reale.** Tutti i servizi energetici come la generazione, la domanda e lo stoccaggio, avranno accesso al mercato attraverso incentivi adeguati, con un ruolo rafforzato in questo ambito per i DSOs.

Gli Stati Membri potranno adottare meccanismi per la remunerazione della capacità a condizione che siano basati su una valutazione dell’adeguatezza di generazione effettuata da ENTSO-E e ACER sulla base di una metodologia condivisa, e che rispettino alcuni criteri come la compatibilità tra i meccanismi e la cooperazione transfrontaliera. Tale orientamento è in linea con quanto previsto dalle attuali Linee Guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente (EEAG).

Gli Stati Membri dovranno gradualmente eliminare i prezzi regolati, soprattutto quelli al di sotto dei costi. Misure transitorie possono essere previste per i consumatori vulnerabili. Vengono stabiliti alcuni **principi di base che dovranno essere applicati nella composizione della bolletta elettrica**, nell’ottica di una maggiore trasparenza e si dovrà prevedere un **accesso ai dati dei consumatori non discriminatorio** per i nuovi entranti nel mercato e per le società di servizi energetici.

Infine, in merito all’Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia (ACER), sarà rafforzato il suo ruolo nell’assicurare l’implementazione della normativa e sarà incentivata

una maggiore cooperazione a livello regionale tra le diverse Autorità nazionali di regolamentazione.

2. REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUL MERCATO ELETTRICO

Il Regolamento stabilisce alcune disposizioni normative sui mercati di bilanciamento, infra-giornaliero, del giorno prima e a termine, e criteri sulla formazione dei prezzi. Si chiariscono i principi sulle responsabilità di bilanciamento e si ridefiniscono le regole per il dispacciamento, la riduzione della produzione e la gestione della domanda.

Il Regolamento stabilisce anche il processo di definizione delle *bidding zones*, in linea con il Regolamento 1222/2015 sulle Linee Guida per il Calcolo della capacità e la gestione delle congestioni. Allo scopo di **superare gli attuali ostacoli che limitano il flusso transfrontaliero di elettricità**, vengono stabilite delle condizioni che impediscano che attori nazionali o ragioni economiche possano limitare tali flussi. Inoltre, si apportano modifiche ai principi che regolano la definizione della metodologia di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Il Regolamento fissa anche nuove **principi generali comuni in merito alla valutazione dell’adeguatezza della capacità di generazione a livello nazionale** e specifica le **condizioni di compatibilità con il mercato interno dei meccanismi per la remunerazione della capacità adottati dagli Stati Membri**. Tra queste condizioni, si stabilisce che i meccanismi dovranno essere aperti alla partecipazione transfrontaliera.

I TSO dovranno dare priorità alle installazioni che producono fonti rinnovabili o cogenerazione ad alta efficienza con meno di 500 kW (250 kW a partire dal 2026) o installazioni che utilizzano tecnologie emergenti. Le installazioni soggette al dispacciamento prioritario non devono rappresentare più del 15% della capacità totale installata in uno Stato Membro. Le installazioni che già usufruiscono del dispacciamento prioritario continueranno a mantenerlo.

La riduzione della produzione di energia (*curtailment*) non indotta dal mercato sarà soggetta a compensazioni finanziarie da parte dell’operatore di sistema. Le norme sulle compensazioni saranno valide anche per le fonti non rinnovabili.

I Regional Operation Centres (ROC), i TSO, ENTSO-E e i regolatori nazionali attraverso l’ACER saranno coinvolti nello sviluppo di **parametri tecnici per la partecipazione alla capacità allocata** in un altro Stato Membro e delle modalità operative. In tale ambito, si definisce ulteriormente il ruolo di ENTSO-E e di ACER, e si stabiliscono procedure organizzative e decisionali interne e modalità di consultazione con le altre parti coinvolte. Si istituisce **un’entità europea per i DSO** e si stabiliscono le regole per il suo funzionamento interno. Il Regolamento chiarisce anche la natura legale e l’adozione dei codici di rete e delle linee guida, allargando il loro ambito e andando a toccare aree come le strutture delle tariffe di distribuzione, le regole per i servizi ancillari, le regole per la *demand response*, lo stoccaggio di energia e per la moderazione della domanda, la riduzione della produzione di elettricità e il ridispacciamento della produzione e della domanda.

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA PREPARAZIONE AL RISCHIO NEL SETTORE ELETTRICO, CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2005/89/CE

L’obiettivo del Regolamento è assicurare che tutti gli Stati membri adottino strumenti omogenei per prevenire, preparare, gestire le situazioni di crisi del settore dell’elettricità.

Attualmente gli Stati Membri applicano misure di gestione della crisi poco trasparenti e molto diverse in termini di valutazione, ruoli, responsabilità e strumenti preventivi. Tali misure possono avere impatti indesiderati sui mercati transfrontalieri e quindi necessitano di un’armonizzazione. Poiché la normativa attuale non riflette la complessità del mercato integrato e interconnesso, la Commissione UE propone disposizioni specifiche in quattro ambiti:

- regole comuni per la prevenzione delle crisi e per assicurare una cooperazione transfrontaliera;
- gestione delle situazioni di crisi nel mercato elettrico;
- indicatori per la sicurezza degli approvvigionamenti e la valutazione del rischio;
- valutazione e monitoraggio

Prima di tutto, **gli Stati Membri dovranno designare un’autorità nazionale responsabile della valutazione del rischio** e dell’applicazione della normativa definita dalla proposta in oggetto. **Gli stakeholder dovranno essere coinvolti** nella elaborazione dei piani per la preparazione al rischio, che dovranno essere sviluppati sulla base di scenari di crisi elaborati da ENTSO-E e dagli Stati Membri, e trasmessi per consultazione alle autorità nazionali confinanti. Successivamente, il piano dovrà essere inviato alla Commissione UE e reso pubblico e aggiornato ogni tre anni, salvo circostanze che richiedano aggiornamenti più frequenti.

I piani dovranno essere composti in due parti, una riguardante le misure nazionali e l’altra le misure coordinate e concordate tra gli Stati membri e la regione di mercato di riferimento. Le misure dovranno essere chiare, trasparenti, non discriminanti e verificabili.

Gli Stati Membri dovranno informare tempestivamente gli Stati Membri confinanti e la Commissione UE di situazioni di crisi e delle misure intraprese. **Nel caso di una crisi, gli Stati membri potranno adottare solo misure compatibili con il mercato interno dell’elettricità.** Le misure non basate sul mercato potranno essere introdotte solo come “ultima istanza” e dovranno essere proporzionate, non discriminanti e temporanee.

ENTSO-E dovrà elaborare una metodologia per identificare gli scenari di rischio nel mercato elettrico a livello regionale sulla base di una casistica specifica. **ENTSO-E dovrà anche sviluppare una metodologia per valutare l’adeguatezza di capacità nel breve termine** (previsione stagionale, della settimana prima o infra-giornaliera). Infine, gli Stati Membri dovranno elaborare una valutazione ex-post della crisi e dei suoi impatti.

4. REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LA COOPERAZIONE DEI REGOLATORI DELL’ENERGIA

La proposta apporta alcune modifiche al Regolamento esistente, che descrive il ruolo e gli obiettivi dell’Agenzia. Tra i nuovi compiti, si introduce quello della supervisione del mercato all’ingrosso e delle infrastrutture transfrontaliere. All’Agenzia viene anche affidata maggiore responsabilità nell’elaborazione e presentazione dei codici di rete alla Commissione UE, mentre si mantiene il ruolo di esperto tecnico affidato a ENTSO-E. Si stabilisce che in seno all’ACER dovranno essere rappresentati anche i DSO tramite la nuova entità istituita a livello europeo, con un coinvolgimento nel processo di elaborazione delle proposte sui codici di rete, in linea con il rafforzamento del loro ruolo e delle loro responsabilità nel mercato. Viene anche introdotto un processo decisionale a livello regionale, che coinvolgerebbe un numero limitato di regolatori nazionali a seconda delle esigenze specifiche.

5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DELL’ENERGIA (NUOVA)

Il **Consiglio Europeo di ottobre 2014** aveva richiesto un sistema di governance trasparente, privo di eccessivi oneri amministrativi, che consenta all’UE di raggiungere gli obiettivi politici garantendo flessibilità agli Stati Membri e **il pieno rispetto del mix energetico nazionale**.

La Commissione UE per molti aspetti supera tale mandato e stabilisce un sistema di governance nel quale si denota un notevole potere di controllo e di intervento sulle politiche nazionali.

L’Esecutivo comunitario dichiara che gli obiettivi dell’Unione dell’Energia, e in generale della trasformazione del settore energetico europeo, necessitano di un’azione coordinata e mirata tra l’UE e gli Stati membri. Il Regolamento proposto stabilisce un quadro normativo per la Governance dell’Unione dell’Energia sulla base di due linee direttrici:

- **integra tutti gli obblighi attuali** in materia di programmazione, rendicontazione e verifica previsti dalla politica energetica e climatica (riduzione emissioni di gas serra, sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica);
- stabilisce un **processo politico** tra gli Stati Membri e la Commissione europea, con il coinvolgimento delle altre istituzioni europee, che consenta di raggiungere

gli obiettivi dell’Unione dell’Energia, ivi compresi gli **obiettivi energetici e climatici per il 2030**.

Secondo la proposta della Commissione UE, entro il 1 gennaio 2019, gli Stati Membri avranno l’obbligo di presentare **un piano energetico e climatico integrato** per il periodo 2021-2030 e per i decenni successivi, sulla base di un modello predisposto dalla Commissione UE.

Prima della finalizzazione del piano nazionale, si svolgerà una consultazione tra lo Stato Membro e la Commissione UE, nella quale la Commissione UE potrà dare raccomandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e su specifiche politiche e misure incluse nel piano. Ogni due anni, a partire dal 2021, gli Stati Membri dovranno produrre un rapporto sull’implementazione dei piani nazionali rispetto alle **cinque dimensioni** dell’Unione dell’Energia.

Nel contesto degli impegni sottoscritti con l’Accordo di Parigi, oltre alle emissioni di gas serra, gli Stati Membri dovranno rendicontare annualmente il sostegno fornito ai Paesi in via di sviluppo. Inoltre, il Regolamento chiede agli Stati Membri di preparare e sottoporre alla Commissione UE **strategie con una prospettiva di lungo termine (50 anni)**, che dovrebbero contribuire alla **trasformazione economica**, e al raggiungimento degli **obiettivi sulla creazione di occupazione e la crescita**.

Infine, la normativa estende il potere della Commissione Ue fino a stabilire che, nel caso in cui **l’impegno aggregato** dei piani nazionali non consenta di raggiungere gli obiettivi europei per il 2030, la Commissione UE potrà **intraprendere azioni a livello comunitario per ridurre l’eventuale divario**.

6. REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLE FONTI RINNOVABILI

Il Consiglio Europeo di ottobre 2014 ha stabilito per il 2020 un obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%, il cui conseguimento è regolato dalla Direttiva 2009/28/CE.

A seguito della presentazione del Pacchetto Clima e Energia 2030 da parte della Commissione UE, il Consiglio Europeo di ottobre 2014 ha stabilito che l’UE dovrà conseguire entro il 2030 un obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27%. L’obiettivo al 2030 dovrà essere realizzato attraverso lo sforzo comune degli Stati Membri ma, a differenza di quanto previsto nell’attuale Direttiva 2009/28/CE, non sarà tradotto in un obiettivi nazionali indicati dalla Commissione UE.

Tra le **10 priorità dell’agenda del Presidente della Commissione J.C. Juncker**, rientra **l’ambizione a rendere l’UE leader mondiale nel campo delle fonti rinnovabili**. Secondo la Commissione UE, per conseguire tali obiettivi politici saranno necessari ulteriori sforzi visto che, con le misure adottate finora dagli Stati membri, l’UE potrebbe arrivare al 2030 ad un obiettivo del 24.3%. Per **colmare il divario**, saranno necessari investimenti nell’ordine di un trilione di Euro nel periodo 2015-2030 (stime IEA)

solo nella generazione elettrica. In tale prospettiva, secondo l'Esecutivo UE, i prezzi della CO2 non riusciranno da soli a spingere gli investimenti nel settore elettrico nella giusta direzione. Inoltre, la frammentazione delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili rischia di creare inefficienze nel mercato dell'energia europeo e di distribuire in modo non equo lo sforzo dei singoli Stati Membri.

Rimettere in moto gli investimenti nelle fonti rinnovabili è una priorità del pacchetto di misure adottate. La Commissione UE osserva che l'UE sta perdendo terreno in questo settore a livello globale e gli investimenti nell'UE tra il 2011 e il 2015 hanno registrato un calo del 60%. In tale prospettiva, il **Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFIS)** si è dimostrato essere un contributo importante per il rilancio del settore. I progetti in campo energetico (fonti rinnovabili, efficienza energetica, integrazione e modernizzazione dei mercati europei) rappresentano il 23% di tutti i progetti mobilitati dal Fondo, la cui dotazione è stata rafforzata.

Nella proposta legislativa, la Commissione Ue punta a misure che dovrebbero consentire agli Stati membri di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili in **tre settori specifici: elettrico (RES-E), tele-riscaldamento e tele-raffreddamento (RES-H&C) e trasporti (RES-T).**

Nel **settore elettrico**, gli Stati Membri potranno continuare a promuovere le fonti rinnovabili attraverso schemi pubblici di sostegno sulla base di criteri definiti a livello comunitario, che includono anche disposizioni sulla partecipazione transfrontaliera. Nel settore del **tele-riscaldamento e tele-raffreddamento**, un quadro normativo europeo adeguato consentirà agli Stati membri quella flessibilità necessaria per sfruttare a pieno il potenziale a livello nazionale. Nel settore dei **trasporti**, data la natura transfrontaliera nel commercio dei biocombustibili, sarà necessario un approccio armonizzato.

Fonti Rinnovabili Elettriche (RES-E). La Commissione UE conferma che, ai fini di conseguire l'obiettivo europeo del 27% di energia da fonti rinnovabili per il 2030, gli Stati Membri potranno continuare ad adottare **misure finanziarie (schemi di sostegno pubblico)**, ai sensi della Linee Guida sugli Aiuti di Stato 2014-2020. Si chiarificano ulteriormente i criteri a livello comunitario per schemi di sostegno nazionali, affinché siano basati sul mercato ed efficaci dal punto di vista dei costi. Tra le misure previste, l'obbligo di appalti, la concorrenza tra le diverse tecnologie, salvo il caso in cui una tecnologia specifica sia “preferibile”, le esenzioni per i piccoli impianti (definite nelle Linee Guida sugli Aiuti di Stato) e la necessità di assicurare un **quadro stabile per gli investitori, al fine di evitare revisioni con un impatto retroattivo.**

La Commissione UE propone anche **l'obbligo di aprire gradualmente e parzialmente gli schemi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera**, in modo che gli investimenti siano realizzati in modo più efficiente. Gli Stati Membri dovranno mettere a disposizione delle installazioni localizzate fuori confine **almeno il 10% della capacità appaltata nel periodo 2021-2025 e almeno il 15% nel periodo 2026-2030.**

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si stabilisce un processo per **accelerare la concessione di autorizzazioni attraverso la creazione di autorità dedicate (one-**

stop) e definendo un tempo massimo per l’espletamento delle procedure di autorizzazione. Infine, si rafforzano i requisiti in materia di **garanzia di origine** delle fonti rinnovabili.

Tele-riscaldamento e tele-raffreddamento (RES-H&C). Viene introdotto un **obbligo di tele-riscaldamento e tele-raffreddamento per tutti i fornitori di combustibili**. Gli Stati Membri dovranno designare le parti obbligate tra i fornitori di energia e combustibili al dettaglio e all’ingrosso. Il totale della parti obbligate dovrà coprire almeno il 50% del consumo finale lordo di energia per il tele-riscaldamento e tele-raffreddamento a livello nazionale. A partire dal 2021, **le parti obbligate dovranno aumentare la quota di fonti rinnovabili nelle loro vendite dell’1% ogni anno**. L’accesso al tele-riscaldamento e tele-raffreddamento viene aperto stabilendo la possibilità di disconnessione e scelta di altro fornitore da parte dei consumatori.

Trasporti (RES-T). A partire dal 2021, i **fornitori di combustibile avranno un obbligo di includere nelle forniture una quota minima di 1,5% di energia da fonti rinnovabili avanzate** (inclusi elettricità da fonti rinnovabili e biocombustibili avanzati), fino a raggiungere il 5,5% nel 2030. Contestualmente, si stabilisce che **il contributo dei biocombustibili di origine alimentare non dovrà superare il 7%** dei consumi finali di energia nel trasporto su strada e su ferrovia in ciascuno Stato Membro, fino a raggiungere un limite del 3,8% nel 2030, secondo una specifica traiettoria graduale. Si rafforzano i **criteri di sostenibilità per le bioenergie** e si estende la loro applicazione anche alle **biomasse e al biogas per la cogenerazione**. Inoltre, viene aumentato il requisito di **performance di risparmio di gas serra che si applica ai biocombustibili a 70%** per le installazioni nuove e viene stabilito un requisito di risparmio dell’80% per la cogenerazione a biomassa.

Per quanto riguarda il settore dei Trasporti, il Pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” comprende anche una **Comunicazione sulla Strategia Europea sui Sistemi Intelligenti di Trasporto Cooperativo**, allo scopo di creare un mercato interno dei C-ITS.

La Direttiva stabilisce, inoltre, che i **consumatori** potranno produrre e stoccare energia da fonti rinnovabili per uso proprio e rivendere in rete l’elettricità in eccesso al valore di mercato. La soglia annuale è stabilita a 10 MWh per i nuclei famigliari e 500 MWh per le persone legali.

Per quanto riguarda il dispacciamento prioritario, cade l’obbligo per le fonti rinnovabili ad eccezione delle installazioni di piccole dimensioni. La proposta della Commissione UE sulla revisione del **Regolamento sul mercato elettrico** definisce le seguenti ulteriori disposizioni in merito.

Per quanto riguarda il conseguimento dell’obiettivo europeo del 27% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, saranno presi come riferimento gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020. Per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo, la Commissione UE stabilisce una **traiettoria lineare dal 2021 al 2030**. In base alla proposta di **Regolamento sulla Governance**, nel caso in cui la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani climatici

e energetici nazionali, identifichi un divario tra le misure adottate dagli Stati Membri e il conseguimento dell’obiettivo per il 2030, potrà intervenire con ulteriori azioni a livello europeo.

7. REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/CE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

L’UE ha stabilito per il 2020 un obiettivo di efficienza energetica del 20%, il cui conseguimento è regolato dalla Direttiva 2012/27/CE.

A seguito della presentazione del Pacchetto Clima e Energia 2030 da parte della Commissione UE, il Consiglio Europeo di ottobre 2014 ha stabilito per il 2030 un obiettivo europeo di efficienza energetica indicativo del 27% rispetto al consumo di energia primaria, puntando ad “aspirare” ad un obiettivo del 30%.

La Commissione UE propone per il 2030 **un obiettivo vincolante a livello europeo del 30%**. La Commissione UE non definirà obiettivi vincolanti specifici per gli Stati Membri, ma questi dovranno **indicare il proprio obiettivo di efficienza energetica a livello nazionale per il 2030 nei Piani Nazionali per l’Energia e il Clima**. La Commissione UE, ai sensi del nuovo Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’Energia, monitorerà se gli obiettivi nazionali consentiranno di raggiungere l’obiettivo europeo e potrà intervenire nel caso di deviazioni dalla traiettoria.

Secondo le valutazioni della Commissione UE, le **misure attuali adottate dagli Stati Membri consentirebbero all’UE di raggiungere nel 2030 un obiettivo del 23.9%**.

Pertanto, la Commissione UE propone emendamenti agli articoli dell’attuale Direttiva 2012/27/Ce più strettamente associati all’obiettivo del 2030. Alcuni ulteriori emendamenti riguardano le disposizioni in materia di misurazione e fatturazione dei consumi e danno seguito al documento strategico presentato dalla Commissione a luglio 2015 “Un nuovo patto per i consumatori”.

La Commissione intende monitorare da vicino i progressi da parte degli Stati Membri rispetto all’obiettivo a lungo termine e prevedere la possibilità di proporre ulteriori misure, nel caso in cui quelle adottate dai singoli Stati Membri non fossero sufficienti. Gli Stati Membri saranno tenuti a definire un obiettivo indicativo di efficienza energetica nel contesto dei Piani Nazionali per il Clima e l’Energia, che saranno riuniti dall’Esecutivo comunitario in un piano integrato a livello europeo. Il processo di integrazione delle politiche nazionali è delineato in modo specifico nel Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’Energia contenuto nel Pacchetto.

Gli obblighi richiesti agli Stati Membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio saranno rimossi dalla Direttiva e inseriti nella Direttiva 2010/31/CE sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia.

La Direttiva estende il periodo per gli obblighi di risparmio energetico fino al 2030 e chiarisce che gli Stati Membri potranno utilizzare **schemi vincolanti a livello nazionale come i certificati bianchi, misure alternative oppure un approccio “misto”**. Gli Stati Membri potranno tenere conto anche degli impianti per le energie rinnovabili installati negli edifici. **Il metodo per il calcolo del risparmio energetico è semplificato** e si chiarisce quali risparmi sono ammissibili. Il calcolo del totale dei risparmi richiesti sulla base degli obblighi per il 2020 e il 2030 sarà basato sulle vendite annuali di energia ai consumatori finali rispetto alla media dei tre anni precedenti all’inizio del periodo sottoposto a obbligo. Gli Stati Membri potranno includere requisiti a carattere sociale a beneficio delle fasce più vulnerabili in termini di accesso all’energia e si rafforzano le disposizioni in materia di povertà energetica.

Sono emendate le disposizioni in merito alla misurazione e alla fatturazione dei consumi, allo scopo di renderle applicabili solo all’elettricità e al gas e vengono completati con disposizioni solo per il tele-riscaldamento e tele-raffreddamento e per l’acqua calda ad uso domestico.

Si stabilisce una **distinzione tra clienti finali e consumatori finali** per facilitare le regole sulla misurazione dei consumi negli edifici multi-appartamento.

Le disposizioni in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia saranno sostituite da quanto stabilito nel contesto della Direttiva sul mercato elettrico.

Il tenore di energia primaria “by default” (Primary Energy Factor) contenuto nell’Allegato IV è modificato, allo scopo di tenere conto dei progressi tecnologici.

Tutte le disposizioni relative al monitoraggio dell’attuazione sono chiarite nel Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’Energia.

Infine, il **Workplan per l’Ecodesign 2016-2019** indica una lista di gruppi di prodotti relativi al settore dell’energia sui quali la CE effettuerà studi preparatori, in vista dell’eventuale adozione di misure normative.

8. REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/CE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA

La proposta della Commissione UE punta ad affidare al settore dell’edilizia un ruolo centrale nel conseguimento del nuovo obiettivo europeo di efficienza energetica per il 2030, e dell’impegno di lungo termine a pressoché azzerare le emissioni del settore energetico entro il 2050. Per conseguire l’obiettivo sarà indispensabile promuovere **investimenti su larga scala per migliorare l’efficienza del patrimonio edilizio.**

La revisione della Direttiva tiene conto del progresso tecnologico, come la **digitalizzazione del sistema energetico**, e delle sinergie con lo sviluppo dei contatori intelligenti, della generazione distribuita e delle infrastrutture per la mobilità elettrica. La

digitalizzazione del sistema energetico è un'area nella quale gli sviluppi stanno cambiando il panorama con rapidità, dall'integrazione delle fonti rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti. Allo scopo di digitalizzare il settore edilizio, sistemi intelligenti e soluzioni digitali all'interno dell'ambiente costruito dovranno essere promossi attraverso incentivi mirati.

Alla luce dello sviluppo tecnologico, viene quindi **introdotta la definizione di “sistema edilizio tecnico”**, il cui concetto diventa esteso e dovrà tenere conto di tutti i sistemi, dal raffreddamento dello spazio all'illuminazione interna, alla generazione di elettricità e alle infrastrutture *in loco* per la mobilità elettrica e per l'energia da fonti rinnovabili.

Gli aspetti relativi alla ristrutturazione edilizia diventano parte integrante della nuova Direttiva, che contiene anche disposizioni sui finanziamenti intelligenti e sui piani a lungo termine per la costruzione di edifici a energia quasi zero e la progressiva decarbonizzazione del settore edilizio.

La revisione punta anche **snellire gli aspetti burocratici** e a creare una maggiore coerenza tra la prestazione energetica degli edifici e i certificati di prestazione energetica, razionalizzando gli obblighi previsti dall'attuale Direttiva relativi alle ispezioni e alla rendicontazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

RAPPORTO FINALE SULL'INDAGINE SUI MECCANISMI NAZIONALI PER LA REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ

Il Rapporto segue i risultati dell'indagine avviata nel 2015 dalla Commissione UE sui meccanismi per la remunerazione della capacità (*capacity mechanisms*) in 11 Stati Membri.

Ad aprile 2016, la Commissione UE aveva pubblicato un *interim report* con alcuni commenti preliminari ai meccanismi nazionali in corso di valutazione, al quale era seguita una consultazione pubblica, che si è chiusa a luglio 2016. Il rapporto tiene conto dei contributi della consultazione pubblica e trae alcune conclusioni principali, che orienteranno la Commissione UE (DG COMP) nel monitoraggio dell'evoluzione dei meccanismi a livello europeo e nella valutazione degli stessi ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

L'analisi dei meccanismi nazionali esistenti ha reso evidente che, **malgrado un'ampia sovra-capacità nel mercato elettrico europeo nel suo insieme, permangono preoccupazioni diffuse circa l'insufficienza delle capacità di generazione elettrica attuale o futura**. In tale contesto, i meccanismi adottati dagli Stati Membri rispondono a specifiche problematiche del mercato nazionale e sono molto diversi tra loro. Tuttavia, secondo la Commissione UE, in alcuni casi tali meccanismi si sono sostituiti ad una piena riforma del mercato. Per questo la Commissione osserva che, prima di adottare un meccanismo per la remunerazione della capacità, gli Stati Membri dovrebbero intraprendere gli sforzi necessari per riformare il mercato elettrico nazionale.

La nuova Direttiva sul mercato elettrico, contenuta nel Pacchetto “**Energia pulita per tutti gli europei**”, ha lo scopo di rimediare ad inefficienze nel mercato, che si sono rivelate alla base di molti dei meccanismi analizzati dalla Commissione UE, attraverso alcune azioni prioritarie:

- lo sviluppo di regole armonizzate per la partecipazione di tutti gli attori alla domanda;
- la standardizzazione dei prodotti di bilanciamento e le regole per la loro fornitura transfrontaliera;
- una maggiore concorrenza nel mercato di bilanciamento e un miglioramento del processo di definizione delle *bidding zones*.

Nel caso in cui l'introduzione di un meccanismo si rendesse necessaria, sarà indispensabile una valutazione rigorosa dell'adeguatezza della generazione elettrica sulla base di standard economici affidabili, al fine di identificare i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti e scegliere il meccanismo più adeguato. Gli Stati Membri dovrebbero scegliere un tipo di meccanismo adeguato al problema identificato:

- se si identifica un rischio di insufficienza di investimenti nella capacità di generazione nel lungo periodo, i meccanismi aperti al mercato (come quelli introdotti in Francia o programmati in **Italia** e Irlanda) sono lo strumento più adeguato, insieme a riforme di mercato che limitino il ruolo del meccanismo stesso;
- se si identifica un rischio temporaneo, una riserva strategica potrebbe essere la soluzione più adatta mentre il mercato viene riformato per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nel lungo periodo. La riserva deve rimanere al di fuori del mercato;
- nel caso di un problema di adeguatezza a livello locale, la scelta del meccanismo dipende dalle condizioni di mercato. La soluzione dovrebbe essere una migliore connessione alla rete o *bidding zones* più adeguate, che introducano prezzi elettrici locali che riflettano il rapporto tra domanda e offerta;
- se l'obiettivo è sviluppare una domanda flessibile, uno schema di interrompibilità potrebbe essere la soluzione migliore.

Meccanismi nazionali di tipo amministrativo (pagamenti) non sono ritenuti appropriati, perché denotano una scarsa competizione nel mercato e rischiano di non raggiungere lo scopo o di compensare in eccesso.

I meccanismi nazionali dovrebbero avere alcune caratteristiche comuni specifiche:

- essere aperti a tutti i potenziali fornitori di capacità e prevedere un processo di fissazione del prezzo competitivo e aperto a tutti, in particolare ai nuovi entranti nel mercato;
- essere progettati in modo da coesistere con gli *scarcity prices* nel mercato elettrico per evitare distorsioni e sovra-capacità a livello nazionale;

- essere aperti alla partecipazione transfrontaliera per incentivare investimenti nelle interconnessioni e ridurre i costi a lungo termine per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa.

RAPPORTO SUI PREZZI E COSTI DELL'ENERGIA IN UE

Il rapporto della Commissione UE aggiorna il primo studio pubblicato nel 2014, che aveva messo in evidenza ampie divergenze nei prezzi dell'energia tra gli Stati Membri e un crescente divario competitivo tra i prezzi dell'energia in Europa e nel resto del mondo.

Il Rapporto del 2014 aveva identificato tra le cause principali il mancato completamento del mercato interno dell'energia e il peso eccessivo nella bolletta europea delle componenti di costo non relative alla *commodity* (costi di rete, costi di trasmissione, sussidi vari etc.). Lo studio aveva segnalato anche una scarsa trasparenza e coerenza nella raccolta dei dati relativi ai prezzi, che avevano reso necessario un Regolamento UE, presentato nel 2015, sulle statistiche sui prezzi dell'elettricità e del gas naturale.

Lo studio del 2016 ha utilizzato le informazioni aggiornate relative al periodo 2008-2015 fornite dagli uffici statistici degli Stati Membri riguardo al prezzo dell'elettricità, del gas e dei prodotti petroliferi e trae alcune conclusioni generali. La Commissione UE ha svolto un'analisi dettagliata di come le diverse componenti di costo della bolletta abbiano inciso sul costo finale dell'energia nei diversi Stati Membri.

Le conclusioni per il periodo 2008-2015 non si discostano molto da quelle dello studio precedente, e mostrano che le dinamiche già identificate continuano a manifestarsi.

Nessuna categoria di consumatori (privati e industria) ha beneficiato a pieno dei vantaggi del calo generalizzato dei prezzi dell'energia (elettricità, gas e prodotti petroliferi), perché tale beneficio è stato annullato da un significativo aumento dei costi di rete e delle tasse e imposte.

La Commissione UE ammonisce che il calo del prezzo del greggio rischia di distogliere l'UE dagli investimenti necessari per la transizione verso la decarbonizzazione e auspica che, accanto a ulteriori sforzi per completare il mercato interno dell'energia, anche l'industria faccia ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica e diversificare le fonti a basse emissioni.

Le importazioni di energia da parte dell'UE, raddoppiate tra il 2008 e il 2013, sono diminuite tra il 2013 e il 2015 del 35%, stanziandosi su 261 miliardi di Euro.

I prezzi dell'elettricità all'ingrosso hanno avuto un calo del 70% nel 2008 e del 55% nel 2011.

Per quanto riguarda i prezzi dell'elettricità per l'**industria**, il prezzo medio a livello europeo è cresciuto tra lo 0.3% e il 3.1% l'anno tra il 2008 e il 2015, sebbene la Commissione osservi che i grandi consumatori industriali in alcuni casi hanno goduto di

sussidi tramite tariffe agevolate e sgravi fiscali. Nel Rapporto si evidenzia che **l'industria italiana paga il prezzo dell'elettricità al dettaglio più elevato rispetto a tutti gli altri concorrenti europei.**

Nonostante un'ancora ampia divergenza di prezzi a livello UE dovuta ad altre componenti, la componente energia del prezzo dell'elettricità medio pagato dall'industria è diminuita del 18%, risultato che la Commissione ascrive all'impatto di una maggiore concorrenza e dell'accoppiamento dei mercati. **La componente relativa ai costi di rete, invece, è cresciuta del 25% mentre quella relativa alle tasse e imposte è passata dal 12% al 32%.**

Nel confronto internazionale, il prezzo medio dell'elettricità pagato dal consumatore industriale europeo è meno elevato che in Giappone, più o meno simile a quello del Brasile, della Cina e della Turchia e più elevato rispetto a Corea, Stati Uniti e Russia.

Per quanto riguarda il **settore del gas**, che rappresenta il 23% del consumo di energia primaria in UE, a seguito delle dinamiche globali, i prezzi all'ingrosso sono scesi di più del 50% a partire dal 2013. **La componente di costi di rete è cresciuta del 19% tra il 2008 e il 2015, mentre le tasse e le imposte nello stesso periodo sono cresciute del 34%.**

Nel 2015, i prezzi del gas per i **grandi consumatori industriali** sono stati inferiori a quelli del 2008. La componente energia resta ancora quella che incide maggiormente nel prezzo, mentre l'impatto delle tasse e delle imposte conta per l'8% della bolletta. I prezzi nei diversi mercati nazionali del gas hanno fatto registrare dal 2008 una convergenza del 58% per il consumatore industriale medio. A livello internazionale, l'UE ha ridotto leggermente il divario nel prezzo del gas rispetto agli Stati Uniti.

Riguardo ai prodotti petroliferi, il calo del prezzo del greggio ha avuto un impatto significativo, portando ad una diminuzione dei prezzi al consumo del gasolio e del diesel del 24% e del 28% tra giugno 2014 e metà febbraio 2016.

La Commissione UE osserva che il prezzo dell'energia resta un fattore sensibile per l'industria energivora europea, che mostrerebbe anche una controtendenza negli investimenti in efficienza forse a causa della crisi economica. In alcuni Stati Membri l'industria energivora beneficia di **sussidi e agevolazioni fiscali** che dovrebbero essere concessi solo se necessari e in modo da limitare le distorsioni interne. In alcuni Stati Membri, questi “sconti” possono ridurre fino al 50% i prezzi dell'energia rispetto ad un'impresa dello stesso settore un altro Stato Membro.

Secondo la Commissione UE, il costo dell'energia conta solo per il 2% delle componenti di costo nella produzione industriale e l'impatto nei 14 settori analizzati è diminuito nella maggior parte dei casi tra il 2008 e il 2013. Per le industrie energivore esposte alla concorrenza internazionale il costo dell'energia può essere un fattore di rischio, ma sono necessarie valutazioni più approfondite.

Infine, la Commissione UE osserva che, nel corso degli anni, per perseguire obiettivi politici buoni e meno buoni, tutti gli Stati Membri hanno introdotto una serie di sussidi che hanno distorto il segnale di prezzo dell’energia e ostacolato il libero funzionamento del mercato. Se la necessità di promuovere il mercato delle fonti rinnovabili ha reso necessario l’intervento pubblico, i sussidi alle fonti fossili devono essere eliminati. Infine, incoraggia gli Stati membri a ridurre il carico fiscale sulla bolletta elettrica.

COMUNICAZIONE “ACCELERARE L’INNOVAZIONE NELL’ ENERGIA PULITA”

Nella Comunicazione “Accelerating clean energy innovation”, si stabiliscono misure specifiche per migliorare il quadro normativo ed economico e per stimolare maggiori investimenti nell’innovazione in tecnologie energetiche pulite. L’iniziativa prende spunto dallo European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) e include alcune priorità per l’integrazione della ricerca, dell’innovazione e della competitività. **Le nuove priorità contribuiranno a riorientare una parte delle risorse di Horizon 2020** (almeno 2 miliardi di Euro) e a guidare il sostegno pubblico e gli investimenti privati nell’UE.

La Commissione testerà anche **un nuovo approccio al finanziamento** a sostegno di innovazione ad alto rischio e ad alto impatto nel campo dell’energia pulita. Per stimolare la crescita e l’occupazione, saranno sostenute le **iniziative guidate dall’industria** che promuoveranno il ruolo dell’UE come leader nel campo di soluzioni tecnologiche a basse emissioni, puntando a **creare sinergie industriali nella catena del valore** e a coinvolgere attori non/economici, parti sociali e organizzazioni di consumatori.

La Commissione UE discuterà con tutti gli stakeholder coinvolti l’istituzione di un **forum industriale per l’energia pulita**, che potrebbe riunire diversi settori (energia, trasporti, manifatturiero e digitale) per ottimizzare i benefici della transizione energetica per l’industria europea e promuovere la competitività globale e la cooperazione internazionale. Gli Stati Membri dovranno valutare gli impatti della transizione energetica dal punto di vista sociale e industriale e delle esigenze di formazione dei lavoratori coinvolti.

Dal **punto di vista normativo**, la Commissione UE sosterrà la transizione energetica attraverso ulteriori misure nel contesto della revisione della **Direttiva sui Veicoli Puliti** (2009/33/CE) e in materia di **Appalti Verdi**. Inoltre, la Commissione UE esaminerà, in sede di **revisione delle Linee Guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente e energia 2014-2020** come tale normativa, insieme agli aiuti di Stato per gli investimenti in Ricerca e Innovazione, faciliti gli Stati Membri verso l’innovazione delle tecnologie per le fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda gli **strumenti finanziari**, la Commissione propone di duplicare il budget dell’InnovFin Energy Demonstration Project (EDP), usando risorse diverse incluso Horizon 2020, l’EFSI e altri strumenti. Il Futuro Fondo di Innovazione ETS dovrà sostenere l’innovazione nel campo delle fonti rinnovabili, dello stoccaggio a cattura della CO₂ (CCS) e della cattura e utilizzazione della CO₂ (CCU) e dell’industria energivora.

La Commissione UE e la BEI istituiranno una **Clean Transport Facility** per promuovere soluzioni alternative per il trasporto.

La Commissione UE concentrerà i fondi per l’innovazione pulita in quattro ambiti:

- Soluzioni per lo stoccaggio di energia,
- mobilità elettrica e un sistema di trasporti urbano più integrato;
- decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo;
- integrazione delle fonti rinnovabili

Per maggiori informazioni: Barbara Mariani, b.mariani@confindustria.eu